

STATUTO

PROTEUS S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA GIUSEPPE MISSORI
15

Numero REA: RM - 810457

Codice fiscale: 04837721002

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-07-2012 - Statuto completo	2
--	---

ALL."A"
REP.4.971
RACC.2.423

STATUTO DELLA SOCIETA'
"PROTEUS S.R.L."
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata avente la denominazione "PROTEUS S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La società potrà istituire, altresì, sedi secondarie, uffici, filiali e unità locali sia in Italia che all'estero.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- 1) l'espletamento di tutti i servizi tecnici riguardanti i lavori nel settore immobiliare pubblico e privato ivi compresi gli studi connessi ai problemi edili ed urbanistici in genere. La società potrà inoltre organizzare, promuovere e coordinare, sempre nel campo delle iniziative immobiliari ed edilizie nella forma più ampia, sia in Italia che all'estero, lo svolgimento di attività di servizi ad aziende operanti nel settore edile quali le elaborazioni grafiche, sviluppo calcoli, assistenze tecniche, computi, sviluppo dati e quanto altro di analogo con assoluta esclusione di operare nel settore riservato per legge alle professioni intellettuali protette;
- 2) operare in veste di E.S.CO. (Energy Service Company), vale a dire in veste di società che effettua interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica assumendo su di sé il rischio dell'iniziativa e liberando il cliente finale da ogni onere organizzativo e di investimento. Per l'esercizio di tale ultima attività la società opererà secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero in veste di società di servizi energetici, potrà svolgere attività e/o forniture, comprese le forniture energetiche sotto ogni forma, nonché servizi, di natura gestionale e/o manutentiva quali la manutenzione delle opere civili edili degli immobili, la conduzione, anche nel ruolo di terzo responsabile, l'esercizio, la gestione, la manutenzione di impianti, apparati, componenti asserviti agli immobili siano essi termici, di ventilazione, di condizionamento, igienici, idrosanitari, del gas, telefonici, citofonici, televisivi, telematici, elettrici, antincendio, di sollevamento ed ascensori, di depurazione, di illuminazione, tecnologici in genere nonché di realizzazione ed installazione degli stessi, nonché delle relative attività di progettazione, direzione lavori ed accessorie previste e consentite dalla legislazione vigente;
- 3) l'erogazione di servizi di pianificazione, organizzazione e consulenza in genere nel campo dell'igiene urbana e dell'igiene e sicurezza del lavoro e, comunque, nei limiti della normativa nazionale e comunitaria di riferimento,

nonché l'erogazione di servizi e attività riferite alla sicurezza del lavoro, dell'igiene e della medicina del lavoro, alla tutela dell'ambiente, alla efficienza energetica, ferme le competenze che la legge attribuisce alla personale responsabilità dei professionisti;

4) l'assunzione di rappresentanze ed agenzie d'impresе italiane ed estere nell'ambito dell'oggetto sociale;

5) l'attività di controllo ambientale consistente:

- sia nel mantenimento di rigorosi standard ambientali attraverso diagnosi energetiche accurate e un costante processo di miglioramento della "performance" grazie al monitoraggio continuo di consumi ed emissioni inquinanti e climalteranti;

- sia nel monitoraggio delle emissioni prodotte, nella corretta gestione e conduzione degli impianti termici gestiti come richiesto dalle vigenti normative in materia, nella corretta gestione e smaltimento rifiuti prodotti dalle proprie attività, nel controllo degli scarichi idrici (dove richiesto dal cliente);

6) la tele-attività (ovverosia controllo a distanza) di impianti tecnologici (elettrici, termici, di condizionamento e dei sistemi di contabilizzazione di energia) e servizi di tele-diagnostica e tele-gestione;

7) la gestione delle attività rientranti nelle catene industriali e alimentari del freddo a copertura dei fabbisogni e a garanzia del conseguimento dell'efficienza energetica;

8) l'attività immobiliare ed edilizia nella forma più ampia, in Italia ed all'estero, e più precisamente l'assunzione di appalti e subappalti da persone o enti sia pubblici che privati, per l'esecuzione di lavori edili, stradali, impiantistici ed opere di ogni genere nonché la gestione, la manutenzione, la ristrutturazione di impianti, edifici ed opere pubbliche e private comprese le lavorazioni di restauro, risanamento e conservazione;

9) la commercializzazione, sia in Italia che all'estero, e/o la rappresentanza di apparecchiature elettromedicali, di apparecchiature per il trattamento dell'aria, dell'acqua e similari.

La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purchè non nei confronti del pubblico e purchè tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 5 - CAPITALE

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero zero).

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze

previste per la modifica del presente atto costitutivo.

5.3 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art.24.

5.4 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.5 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.6 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

ARTICOLO 6 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

6.2 In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 I soci potranno eseguire su richiesta dell'Organo Amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, che non costituiscano raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art.2467 cod.civ..

ARTICOLO 8 - DIRITTI DEI SOCI

8.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ARTICOLO 9 - PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

9.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti al libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, ai sensi del successivo punto 9.2.

9.2 Per la cessione delle quote, gli altri soci avranno diritto di prelazione in proporzione delle quote possedute, da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'offerta fatta a cura dell'alienante per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio risultante dal libro soci. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente, tranne che la proposta di vendita sia congiunta da parte di più soci; nel qual caso il diritto di prelazione può riguardare la quota di uno solo dei proponenti.

9.3 La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri.

9.4 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di morte di un socio, l'intera quota sociale di sua spettanza si trasferisce ai suoi eredi o legatari; in caso di pluralità di eredi e legatari, questi dovranno nominare un rappresentante comune.

ARTICOLO 11 - DECISIONI DEI SOCI

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

11.3 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11.4 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA

12.1 L'assemblea dei soci di cui all'articolo 2479 bis c.c. deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purchè in Italia.

12.2 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di

seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

12.4 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 13 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

13.1 L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

13.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 14 - DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

14.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

14.2 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

14.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

14.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

14.5 L'assemblea, regolarmente costituita ai sensi del comma precedente, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.

ARTICOLO 15 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

15.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì

indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.3 Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

15.4 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 16 - AMMINISTRAZIONE

16.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

16.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ..

ARTICOLO 17 - NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

17.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

17.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

17.3 E' ammessa la rieleggibilità.

17.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di amministrazione. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

17.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 18 - PRESIDENTE

18.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

ARTICOLO 19 - DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

19.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

19.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad

esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

19.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

19.4 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

19.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

ARTICOLO 20 - COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

20.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

20.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

20.3 L'Organo Amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

21.1 La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico;
- in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- all'Amministratore o agli Amministratori Delegati nei limiti delle rispettive deleghe;
- nel caso di nomina di più amministratori (non costituiti in organo collegiale), con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero

in via disgiunta.

21.2 Per tutti i rapporti con gli Uffici Fiscali e del Lavoro i soci potranno designare ed indicare un solo Amministratore rappresentante.

ARTICOLO 22 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

22.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

22.2 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 23 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea dei soci, quando non obbligatorio per legge, ha facoltà di nominare un organo di controllo o un revisore ai sensi dell'art.2477 c.c., al quale viene affidata anche la revisione legale dei conti.

ARTICOLO 24 - RECESSO DEL SOCIO

24.1 Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

24.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

24.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 25.

ARTICOLO 25 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

25.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ..

25.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

25.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo

concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

ARTICOLO 26 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

26.1 Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- eserciti, senza il consenso degli altri soci, per conto proprio o altrui, un'attività concorrente con quella della società.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui al precedente articolo 25 (venticinque) del presente statuto, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

26.2 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

ARTICOLO 27 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

27.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

27.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.11, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

27.4 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale

finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

27.5 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verificasse una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

ARTICOLO 28 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

28.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

28.2 Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c..

28.3 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

29.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

29.2 L'arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di legge in materia.

29.3 L'arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

29.4 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

30.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

30.2 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

30.3 Le disposizioni del presente atto costitutivo si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

30.4 Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

FIRMATI: MARCO GAROFOLO - GIACOMO SPAGNUOLO NOTAIO.